

## **POLIZZA LEASING BENI STRUMENTALI**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>ASSICURATO/LOCATORE:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>BENI STRUMENTALI:</b>	si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "cose".
<b>CONDUTTORE:</b>	il locatario delle cose assicurate.
<b>CONTRAENTE:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA:</b>	importo che viene detratto dall'Indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro.
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO:</b>	la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla società.
<b>RISCHIO:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>SINISTRO:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SCOPERTO:</b>	la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.
<b>SOCIETA':</b>	l'Impresa Assicuratrice.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **PREMESSA**

La Società assicuratrice, di seguito indicata "Società", si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell'Assicurato a risarcire quest'ultimo dei danni alle cose assicurate e a tenerlo indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime. La garanzia è operante per apparecchiature e beni strumentali nuovi, esclusi quelli adibiti ad uso personale e a scopo non professionale. Sono, comunque, esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio talpe, macchine sperimentali o prototipi, nonché cose di natura estetica e promozionale.

#### **SEZIONE I – DANNI ALLE COSE**

##### **Art.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario.

##### **Art.2 – Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- b) **causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;**
- c) **causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per le quali debba rispondere a norma di legge o del Contraente;**
- d) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- e) **dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
- f) **Verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;**
- g) **Verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;**
- h) **Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore.**
- i) **Verificatisi in occasione di inondazione, alluvione, allagamento, salvo specifico richiamo in polizza**

### **Art. 3 – Somme assicurate**

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dagana, montaggio e collaudo ed escluso ogni conto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua vece l'Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verificano aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.

### **Art. 4 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

### **Art. 5 – Diminuzione del rischio**

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) **fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art.1914 C.C.);**
- b) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913 C.C.);**
- c) **in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
- d) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;**
- e) **Fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa – relativamente ai guasti meccanici ed elettrici – per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

### **Art. 6 – Esagerazione dolosa del danno**

Se il Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono, o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 7 – Procedure per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 8 – Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;**
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;**
- c) Verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5;**
- d) Verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di cui all'art.3;**
- e) Stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.**

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rinuncia a sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 9 – Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

- A) Nel caso di danno riparabile:
- 1) Stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
  - 2) Stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
  - 3) Stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in A.2) quello stimato come in A.3).

- B) Nel caso di danno non riparabile:
- 1) Stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art.3;
  - 2) Stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
  - 3) Stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in B.2) quello stimato come in B.3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in A.2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in B.2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

#### **Art. 10 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art.1914 C.C., per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella rispettivamente assicurata al netto della franchigia.

#### **Art.11 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2.d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art.12 – Danni da furto**

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

#### **Art.13 – Delimitazione del rischio assicurato**

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) A tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) Ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) Al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

#### **Art.14 – Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici**

Resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato si impegna a far stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione. Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e /o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

### **SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO**

#### **Art.15 – Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione, dei quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore delle cose assicurate, fatta salva la facoltà di rivalsa della Compagnia nei confronti del Costruttore.

#### **Art.16 – Delimitazione dell'assicurazione**

Non sono considerati terzi:

- a) Il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;**
- b) Le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.**

L'assicurazione non comprende:

- a) I danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;**
- b) I danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;**
- c) I danni da furto;**
- d) Tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;**
- e) I danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;**
- f) I danni derivanti da inquinamento in genere;**
- g) I danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;**
- h) I danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosiv, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

#### **Art.17 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) Darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata in polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;**
- b) Far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.**

#### **Art.18 – Gestione delle controversie – Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando,ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di ¼ del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui quest'ultimo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

## **CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI**

### **Art.19 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 C.C.

### **Art.20 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art.21 – Modifiche all'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art.22 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

### **Art.23 – Cessazione dell'assicurazione**

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

### **Art.24 – Limitazione dell'Indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto dalle altre assicurazioni.

### **Art.25 – Inversione dell'onere della prova**

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia e a carico del Contraente o dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

### **Art.26 – Pagamento dell'indennità - Franchigia**

Valutato il danno, l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente e l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.d). Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.

### **Art.27 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C.

### **Art.28 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

### **Art.29 – Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa

ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o con il consenso dell'Assicurato, con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

### **Art.30 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art.31 – Conservazione delle cose assicurate**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

### **Art.32 – Esclusioni**

La Società non è obbligata per i danni:

- a) Verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;**
- b) Verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;**
- c) Indiretti da qualsiasi causa originati.**

### **Art.33 – Foro competente**

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### **Art.34 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art.35 – Vincolo**

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, e pertanto la Società si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti ed impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
- g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.

**CONDIZIONI SPECIALI**  
**(valide solo se espressamente richiamate)**

**A) – Maggiori costi per trasporti aerei**

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata purchè tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I – DANNI ALLE COSE.

**B) – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi**

A parziale deroga dell'art. 32 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 32 comma a) sopra menzionato. La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 25% (percento) sull'ammontare del danno con un minimo stabilito in polizza. Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 60 % della relativa somma assicurata.

**C) – Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità**

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purchè tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito, nella scheda di polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

**D) – Garanzia limitata**

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina. Si precisa e rimane convenuto che sono esclusi i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

**D1) – Garanzia limitata**

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento. Si precisa e rimane convenuto che sono esclusi i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

**E) – Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile**

Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta del Locatore o dell'Assicurato ed a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi è valida la seguente condizione speciale:

“Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto a mano, entro il territorio dello Stato italiano, purchè per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purchè detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 25% (percento) dell'indennizzo dovuto.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00. purchè i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purchè il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provviste di capote rigida”.

**F) – Terremoto**

A parziale deroga dell'art. 2 g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e

repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 60% della relativa somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% della relativa somma assicurata con il minimo stabilito in polizza.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere della garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o fax.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

#### **G) – Colpa grave**

A deroga dell'art. 2, lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell'Assicurato.

#### **H) – Inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche**

Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di argani di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

#### **I) – Macchinari ed attrezzatura di cantiere – Incidenti di cantiere**

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:

**a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;**

**b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;**

**c) Per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo d'impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.**

Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 15% dell'indennizzo fermo restando lo scoperto del 25% per i danni da furto (condizione particolare sempre operante 1.)

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- **le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società**
- **non ha subito storni di polizze per sinistro negli ultimi cinque anni in relazione alle garanzie prestate con la presente polizza;**

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni sopra riportate deve esplicitamente risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dalla Società.

Il presente contratto .....è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate, edizione .....

Con la firma qui apposta il Contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere e di accettare tali Condizioni di Assicurazione, composte da n. 10 pagine.

Letto, accettato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Il Contraente				ITAS MUTUA Il Direttore Generale
---------------	--	--	--	-------------------------------------

**Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni:**

**Art. 6 - Sanzione della perdita delle indennità in caso di giustificazione menzognera, alterazione dei documenti e delle tracce del danno**

**Artt. 7 e 8 – procedure per la valutazione del danno e mandato dei Periti – deroga alla Competenza della Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno**

**Art. 11 - pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria**

**Art. 18 - gestione delle vertenze per danni a terzi**

**Art. 25 - inversione dell'onere della prova**

**Art. 28 - diritto di recesso da parte della Società dopo ogni danno**

**Art. 33 - deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria**

Il Contraente

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia della Nota Informativa di cui all'art.185 del D.Lgs.7 settembre 2005 n.209 (Circolare ISVAP n°303 del 2 giugno 1997).**

Il Contraente

Polizza stampata a \_\_\_\_\_ il 25/10/2018 9.36.00

Prima rata incassata il \_\_\_\_\_ Incasso del \_\_\_\_\_ Distinta \_\_\_\_\_ Rigo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Agente